

# **NEXTAM PARTNERS SIM S.P.A.**

## **Strategia per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari**

<b>Versioni del documento</b>	
Approvazione in Consiglio di Amministrazione	19/12/2017
Aggiornamento nr. 1	28/06/2018

## Indice

1	Premessa e quadro normativo .....	3
2	Principi generali: criteri di selezione delle Entità e modalità di trasmissione ed esecuzione degli ordini .....	4
2.1	Classificazione della SIM ai fini dell'applicazione della presente Strategia.....	4
2.2	Entità: criteri di selezione - elenco intermediari utilizzabili.....	4
2.3	Fattori di trasmissione / esecuzione e trading venues .....	4
2.3.1	Fattori rilevanti per la <i>best execution</i> .....	4
2.3.2	Sedi di esecuzione ( <i>trading venues</i> ) .....	5
2.4	Misure e modalità di trasmissione degli ordini (strumenti azionari) .....	6
2.5	Misure e modalità di esecuzione degli ordini .....	8
2.5.1	Strumenti obbligazionari .....	8
2.5.2	Sottoscrizione di quote di fondi non quotati su mercati regolamentati o su MTF .....	9
3	Strategia di aggregazione e disaggregazione degli ordini .....	9
4	Informativa ai clienti e consenso preventivo.....	10
5	Selezione delle Entità in via di urgenza .....	10
6	Commissioni e <i>spread</i> .....	10
7	Pubblicazione annuale dei dati di <i>best execution</i> .....	10
8	Monitoraggio e aggiornamento della Strategia .....	11
9	Registrazioni.....	11
10	Comunicazione al personale .....	11
	ALLEGATO 1 .....	12

## 1 Premessa e quadro normativo

La normativa di riferimento è la seguente:

- Regolamento Intermediari della Consob n. 20307/2018;
- Testo Unico della Finanza, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “TUF”);
- Direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID II”);
- Regolamento Delegato UE 2017/565;
- Regolamento Delegato UE 2017/576.

Nextam Partners SIM S.p.A. (di seguito la “Società” o la “SIM”), con riferimento ai servizi di **ricezione e trasmissione di ordini (o “RTO”)** e di **esecuzione di ordini per conto dei clienti** cui è autorizzata (di seguito il “Servizio”) ha predisposto la propria “Strategia per la trasmissione ed esecuzione degli ordini su strumenti finanziari” (“Strategia”), sulla base dei seguenti principi di carattere generale.

Nella prestazione del Servizio la Società ha individuato i criteri di selezione e le Entità (di seguito anche “Intermediari”) (i) a cui trasmettere gli ordini per la successiva esecuzione per conto della propria clientela o (ii) con le quali eseguire gli ordini per conto della propria clientela, al fine di conseguire – in maniera duratura - il miglior risultato possibile (c.d. “*best execution*”). La Società si obbliga ad applicare costantemente la presente Strategia a ciascun ordine; resta inteso che con riferimento agli ordini impartiti dalla clientela, la Società si impegna ad attenersi alle istruzioni specifiche date dalla medesima clientela, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Eventuali istruzioni specifiche impartite dal cliente potranno pregiudicare le misure previste al fine di ottenere il miglior risultato possibile relativamente all’esecuzione degli ordini, con riferimento agli elementi oggetto di tali istruzioni. In tali circostanze gli ordini verranno eseguiti nel rispetto delle istruzioni specifiche impartite. Si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ordini impartiti con preventiva scelta della sede di esecuzione

La *best execution* non si applica in ogni caso:

1. alle controparti qualificate;
2. ai clienti professionali nei casi in cui la Società fornisca una quotazione (c.d. *request for quote*) a fronte di una specifica richiesta in relazione a uno strumento finanziario.

La Società applica inoltre le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del cliente rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi. A tal fine la Società:

- (i) assicura che gli ordini ricevuti dal cliente siano prontamente registrati e assegnati;
- (ii) tratta gli ordini dei clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche degli stessi; o le condizioni di mercato lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente.

La Società non accede in modo diretto ad alcun Mercato Regolamentato. In considerazione del fatto che la quasi totalità dei titoli azionari viene trattata su mercati regolamentati, ne deriva che per l’esecuzione di ordini aventi ad oggetto titoli azionari (azioni e ETF) la Società opera esclusivamente attraverso la trasmissione degli ordini ad altri intermediari negoziatori (Entità) selezionati.

Ne deriva altresì che la Società presterà il servizio di *esecuzione di ordini per conto dei clienti* in relazione alle sole seguenti categorie di strumenti finanziari:

---

<sup>1</sup> Requisito: adottare tutte le misure **sufficienti** al fine di ottenere il miglior risultato possibile, prendendo in considerazione i seguenti fattori: prezzo di eseguito, costi di esecuzione, rapidità di esecuzione, probabilità di esecuzione dell’ordine e di regolamento dell’operazione, dimensione e/o natura dell’ordine, ogni altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine. Cfr. Articolo 27(1) della Direttiva MiFID II.

- a) Obbligazioni (italiane ed estere);
- b) Titoli di stato (italiani ed esteri).

## **2 Principi generali: criteri di selezione delle Entità e modalità di trasmissione ed esecuzione degli ordini**

### **2.1 Classificazione della SIM ai fini dell'applicazione della presente Strategia**

La Società richiede a tutte le Entità di essere classificata come “Cliente professionale”, ottenendo da ciascuna di esse garanzia della “*best execution*” nell’esecuzione degli ordini impartiti<sup>2</sup>, eccezion fatta per: (i) le ipotesi in cui la controparte pur qualificando la Società come “controparte qualificata” garantisce alla stessa la “*best execution*” nell’esecuzione degli ordini impartiti; (ii) la classificazione che la SIM richiede come “controparte qualificata” nei confronti di quelle Entità con le quali negozia obbligazioni.

### **2.2 Entità: criteri di selezione - elenco intermediari utilizzabili**

La Società trasmette/segue gli ordini alle/con le sole Entità selezionate dal Consiglio di Amministrazione sulla base della presente Strategia; tuttavia, in casi eccezionali ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini, la Società si riserva di utilizzare un’Entità non identificata nella Strategia.

Al riguardo, la Società ha definito un’apposita procedura che definisce le condizioni a cui è subordinato il ricorso a tale modalità operativa (cfr. § 5 che segue).

La selezione delle Entità viene effettuata a valle di una attività di *due diligence*<sup>3</sup> tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione:

- compatibilità della strategia di esecuzione/trasmissione dell’Entità, rispetto alla presente Strategia;
- reputazione dell’Entità;
- patrimonializzazione dell’Entità;
- costi totali di negoziazione.

L’elenco completo di dette Entità è riportato nell’Allegato 1; il medesimo elenco viene aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione sulla base delle necessità del Servizio e, in ogni caso, in occasione della revisione (almeno) annuale della presente Strategia.

### **2.3 Fattori di trasmissione / esecuzione e trading venues**

#### **2.3.1 Fattori rilevanti per la *best execution***

La Società trasmette o esegue gli ordini su strumenti finanziari adottando tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile, prendendo in considerazione i seguenti fattori:

- prezzo di eseguito;
- costi di esecuzione;
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione dell’ordine e di regolamento dell’operazione;
- dimensione e/o natura dell’ordine;
- ogni altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine.

---

<sup>2</sup> Nei confronti di quelle controparti MiFID che avevano classificato di propria iniziativa la Società come “Controparte qualificata”, ai sensi dell’art. 6, comma 2-quater, lett. d), n. 1) del TUF - la Società provvede ad inoltrare apposita comunicazione di richiesta della classificazione come “Cliente professionale”.

<sup>3</sup> Il processo di due diligence è definito con apposito iter operativo inserito nel manuale delle procedure aziendali.

L'ordine espresso per tali fattori non è rappresentativo del grado di importanza attribuito al momento della trasmissione o esecuzione dell'ordine all'Entità. La SIM si riserva di valutare di volta in volta secondo lo strumento finanziario e secondo le condizioni del mercato, l'ordine di importanza dei fattori di cui sopra.

L'importanza relativa dei fattori presi in considerazione ai fini della trasmissione dell'ordine è stabilita dalla SIM in base ai seguenti criteri:

- caratteristiche del cliente o dei clienti interessati dall'ordine, a partire dalla loro classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- caratteristiche dell'ordine;
- caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione in cui l'ordine può essere eseguito, sulla base delle strategie di esecuzione comunicate da ciascuna "Entità".

In particolare, la valutazione del peso dei suddetti fattori è strettamente legato alla liquidità degli strumenti finanziari trattati. Nel caso di strumenti finanziari liquidi (intesi come quegli "strumenti finanziari per i quali si presume sussistano condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole" "a condizioni economiche favorevoli, cioè senza sacrifici di prezzo rispetto al prezzo corrente"), alcuni fattori possono essere considerati secondari e di fatto trascurabili, mentre assumono rilevanza maggiore se riferiti a titoli illiquidi.

Posto che le modalità di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottate dalla Società sono in funzione anche della liquidità degli strumenti finanziari, assume rilievo centrale l'identificazione di tale elemento (cfr. Policy in merito).

Quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC, la SIM verifica l'equità (*fairness*) del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili<sup>4</sup>. *Request for quote* (RFQ) - prevalentemente usato per le transazioni OTC - mette a confronto offerte effettive e disponibili che permettono di dimostrare la *best execution*, in quanto la possibilità di acquisire tutte le quotazioni in concorrenza consente di scegliere il miglior prezzo.

Nel trasmettere ed eseguire ordini per conto di clienti classificati "al dettaglio", il raggiungimento del miglior risultato possibile è determinato dal corrispettivo totale ("*total consideration*")<sup>5</sup>, che tiene conto del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all'esecuzione, i costi includono tutte le spese sostenibili dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le commissioni proprie e le spese della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione ed il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

La *total consideration* assume primaria importanza per la clientela al dettaglio; per i clienti professionali la SIM può tuttavia assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

### 2.3.2 Sedi di esecuzione (*trading venues*)<sup>6</sup>

La SIM opera sulle sedi di esecuzione seguenti direttamente (esecuzione per conto dei clienti) o indirettamente (RTO):

- a) **mercato regolamentato**: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro – al suo interno ed in base alle sue regole non

<sup>4</sup> Cfr. Art. 64 c. 4 Regolamento Delegato UE 2017/565.

<sup>5</sup> Cfr. Articolo 27(1) della Direttiva MiFID II.

<sup>6</sup> Art. 64 del Regolamento Delegato UE 2017/565: per "Sede di esecuzione" s'intende un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un *market maker* o altro fornitore di liquidità o un'entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.

discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dar luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente;

- b) **sistema multilaterale di negoziazione** (*Multilateral Trading Facility* c.d. “MTF”): sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore di mercato che consente l’incontro – al suo interno ed in base a regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dar luogo a contratti;
- c) **sistema organizzato di negoziazione** (*Organized Trading Facility* c.d. “OTF”): sistema multilaterale - diverso da mercato regolamentato o MTF - che consente l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari “*non equity*” (obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati), in modo da dar luogo a contratti;
- d) **internalizzatore sistematico**: intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ponendosi in contropartita;
- e) **market maker**: intermediario che fornisce liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da esso definito.

Laddove applicabile, la SIM si impegna a fornire al cliente, in tempo utile prima della prestazione del Servizio, informazioni sul fatto che essa esegue ordini al di fuori di una sede di esecuzione, sulle conseguenze, per esempio in termini di rischio di controparte, e, su richiesta del cliente, informazioni supplementari sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione e ne acquisisce preliminarmente il consenso esplicito<sup>7</sup>.

#### **2.4 Misure e modalità di trasmissione degli ordini (strumenti azionari)**

Nella prestazione del Servizio la SIM adotta i seguenti comportamenti:

- trasmette gli ordini di negoziazione alle sole Entità le cui strategie di esecuzione e/o trasmissione siano compatibili con la presente Strategia;
- fa affidamento sulla capacità delle Entità di garantire il miglior risultato per la SIM, applicando la strategia di esecuzione comunicata, evitando di associare agli ordini istruzioni che sollevino l’Entità dall’obbligo di assicurare il miglior risultato possibile.

Relativamente agli ordini impartiti la SIM:

- acconsente che le Entità selezionate possano aggregare gli ordini trasmessi con ordini di altri clienti;
- lascia alle medesime Entità il compito di identificare le possibili sedi di esecuzione o controparti (*trading venues*), tra quelle definite nel paragrafo precedente.

Ai fini della trasmissione dell’ordine in condizioni normali di mercato, qualora, per una determinata categoria di strumento finanziario e/o sede di esecuzione, sia consentito l’accesso a più intermediari negoziatori, la SIM individua l’Entità che, di volta in volta, assicura la minimizzazione dei costi totali di negoziazione.

Nel caso in cui la SIM non sia nella possibilità di seguire i comportamenti sopra indicati, è fatto comunque obbligo di valutare di volta in volta la possibilità di ottenere il miglior risultato possibile, anche impartendo istruzioni specifiche alle Entità con le quali si opera.

---

<sup>7</sup> Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni (cfr. art. 48 del Regolamento Intermediari n. 20307/2018).

In relazione agli ordini su strumenti azionari trattati in mercati di Paesi UE o di Paesi extra area UE, la Società ha individuato la strategia per il conseguimento delle migliori condizioni possibili attraverso la trasmissione degli ordini a:

- a) intermediari aventi sede in Paesi membri dell'UE (soggetti "MiFID"), aderenti ai rispettivi mercati regolamentati;
- b) intermediari aventi sede in Paesi membri dell'UE (soggetti "MiFID"), che operino direttamente, con o senza stabilimento di succursale, in qualità di aderenti, sui mercati regolamentati dei Paesi extra UE sviluppati, (tipicamente, i broker c.d. "globali");
- c) intermediari aventi sede in Paesi membri dell'UE (soggetti "MiFID"), che trasmettono a loro volta gli ordini sui mercati regolamentati di Paesi UE ed extra UE sviluppati ad altri intermediari, ivi residenti ed aderenti ai suddetti mercati;
- d) intermediari aventi sede in Paesi extra area UE sviluppati (soggetti "non-MiFID"), aderenti ai rispettivi mercati regolamentati (ad esempio, i broker USA).

La scelta di utilizzare broker "globali" sub b) (soggetti MiFID) per l'esecuzione di ordini su mercati di Paesi extra UE consente alla Società, quand'anche impartisca detti ordini direttamente alle succursali localizzate al di fuori dell'area MiFID, di ottenere la garanzia del "miglior risultato possibile".

Con riferimento alla scelta di avvalersi degli intermediari sub c) (soggetti MiFID), nell'ambito della catena di esecuzione, spetta all'intermediario raccogliatore dell'ordine (soggetto MiFID) assicurare che l'intermediario negoziatore abbia predisposto misure che consentano di conseguire le migliori condizioni possibili sugli ordini da eseguire.

Allorché operi con le controparti sub d) (soggetti "non-MiFID"), la Società adotta le seguenti misure di tutela:

- accerta che la controparte dispone di misure equivalenti a quelle previste dalla Direttiva ("*execution policy*"), che le consentono di soddisfare in maniera duratura gli obblighi di *best execution*, e che l'applicazione di tali misure sia prevista nell'ambito dei termini contrattuali proposti dalla controparte medesima;
- prevede modalità operative interne, con tali controparti, che le consentono di ottenere sufficienti elementi circa il miglior risultato ottenibile, nonché modalità di controllo per verificare che detto risultato sia in effetti conseguito.

Con riferimento alla tipologia di strumenti oggetto del presente paragrafo, la Società ha individuato i seguenti fattori di selezione delle Entità a cui trasmettere gli ordini, riportati secondo la gerarchia di importanza attribuita:

- i) il **costo di esecuzione**, che include tutti i costi connessi all'esecuzione dell'operazione, nonché alle successive fasi di *clearing* e *settlement*, comprese spese e tasse;
- ii) la **rapidità di esecuzione**, fattore che può variare in relazione alle modalità con cui avviene la negoziazione (su mercato regolamentato oppure al di fuori), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (mercato *order driven* o *quote driven*, regolamentato o non, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi utilizzati per connettersi a quest'ultimo, come pure può modificarsi in relazione ad altre variabili, quali ad esempio la liquidità associata allo strumento oggetto dell'operazione;
- iii) la **liquidità offerta**, consistente nella disponibilità dell'intermediario a trattare specifici strumenti (natura dello strumento) e capacità di eseguire ordini per quantitativi anche molto differenti (dimensione dell'ordine);
- iv) la **probabilità di esecuzione**, fattore che implica una valutazione della capacità dell'intermediario di minimizzare il numero di negoziazioni incompiute, in funzione della struttura e della profondità del mercato presso il quale lo strumento è negoziato, della sua

disponibilità ad eseguire l'operazione per conto proprio e/o dalle strategie messe in atto dal medesimo per avvalersi di altri intermediari;

- v) **altre caratteristiche del Servizio offerto**, individuabili nella capacità dell'intermediario di fornire informazioni tempestive e di qualità sull'esecuzione, di assicurare riservatezza nell'esecuzione degli ordini, di eseguire volumi di negoziazione inusuali.

In funzione dell'importanza assegnata ai sopraelencati fattori, la Società ha identificato le Entità le cui misure di esecuzione degli ordini ("*execution policy*") sono compatibili con i principi stabiliti nel presente documento.

L'elenco delle Entità, riferito ai mercati degli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, è riportato nella tabella dell'Allegato 1.

Le Entità riportate nel suddetto elenco sono state considerate in grado di assicurare un'elevata efficienza e qualità nell'esecuzione della tipologia di ordini che la Società normalmente trasmette loro.

## **2.5 Misure e modalità di esecuzione degli ordini**

Nei paragrafi che seguono sono descritte le misure adottate dalla Società allorché esegue direttamente gli ordini in funzione delle diverse categorie di strumenti finanziari trattati e del loro grado di liquidità in vista di conseguire – in maniera duratura - il miglior risultato possibile.

A tal fine, la Società ha identificato le Entità con le quali eseguire gli ordini in ragione della compatibilità delle rispettive strategie di esecuzione con i principi di cui alla presente Strategia.

### **2.5.1 Strumenti obbligazionari**

In relazione agli ordini su strumenti obbligazionari trattati in mercati di Paesi UE o di Paesi extra area UE, la Società ha individuato la propria strategia per il conseguimento delle migliori condizioni possibili attraverso l'applicazione delle misure di seguito descritte.

In particolare, la Società provvede, in fase di contrattazione, a mettere in competizione due o più controparti, scegliendo – dopo averne ottenuto le rispettive proposte – per l'operazione quella che garantisce le condizioni di esecuzione migliori.

Con riferimento alla tipologia di strumenti oggetto del presente paragrafo, la Società ha individuato i seguenti fattori di selezione delle Entità a cui eseguire gli ordini, riportati secondo la gerarchia di importanza attribuita:

- i) il **prezzo di esecuzione**, fattore che implica una valutazione sulla capacità dell'intermediario di massimizzare le opportunità di miglioramento dei prezzi degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni;
- ii) la **liquidità offerta**, intesa come disponibilità dell'intermediario a trattare specifici strumenti (natura dello strumento) e capacità di eseguire per quantitativi differenti (dimensione dell'ordine);
- iii) il **costo di esecuzione**;
- iv) la **probabilità di esecuzione**;
- v) la **rapidità di esecuzione**;
- vi) altre caratteristiche del Servizio offerto, individuabili nella capacità dell'intermediario di fornire informazioni tempestive e di qualità sull'esecuzione, di assicurare riservatezza nell'esecuzione degli ordini, di eseguire volumi di negoziazione inusuali.

In funzione dell'importanza assegnata ai sopraelencati fattori, la Società ha identificato le Entità le cui misure di esecuzione degli ordini sono compatibili con i principi stabiliti nel presente documento, nonché quelle Entità soggetti non-MiFID, nei confronti delle quali sia stato possibile effettuare una



valutazione di equivalenza delle relative misure di esecuzione degli ordini ed applicare le misure di tutela di cui al par. 2.4.

L'elenco delle Entità, riferito ai mercati degli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, è riportato nella tabella dell'Allegato 1. Le Entità riportate nel suddetto elenco sono state considerate in grado di assicurare un'elevata efficienza e qualità nell'esecuzione della tipologia di ordini che la Società normalmente negozia.

### **2.5.2 Sottoscrizione di quote di fondi non quotati su mercati regolamentati o su MTF**

La SIM presta, su richiesta del cliente, il servizio di assistenza nella sottoscrizione di quote di fondi ai sensi dell'art. 1, co. 5-*sexies* del TUF. In ragione della sua natura e dell'iniziativa del cliente, a tale servizio non è applicata la *best execution*. In questo caso infatti la sottoscrizione viene fatta direttamente presso la casa prodotto al valore NAV determinato in base alle modalità indicate nel prospetto.

## **3 Strategia di aggregazione e disaggregazione degli ordini**

La Società può trattare gli ordini ricevuti in aggregazione tra loro se c'è corrispondenza per titoli, data valuta, tipologia di operazione, mercato di regolamento e nel rispetto dei criteri di seguito rappresentati, a condizione che sia improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati. Tuttavia la Società si impegna a minimizzare tale rischio.

La Società stabilisce la seguente strategia di ripartizione delle operazioni aggregate, per quanto riguarda i servizi di esecuzione e raccolta ordini. Ai clienti viene sempre assegnata la quantità di strumento finanziario richiesta in sede di ordine. In presenza di eseguiti parziali:

- in caso di collocamenti sul mercato primario:

1. Un lotto minimo a tutti i portafogli che abbiano richiesto almeno il taglio minimo, iniziando ad allocare i portafogli secondo:
  - i) Quantità richiesta con ordinamento decrescente;
  - ii) Orario di ricezione dell'ordine, così come indicato nell>ID progressivo dell'operazione nel registro ordini;
2. L'eventuale residuo verrà assegnato a ciascun portafoglio con un numero di lotti minimi proporzionale alla quantità richiesta che residua dopo il primo giro di allocazioni, arrotondando per difetto;
3. L'eventuale ulteriore residuo verrà assegnato ai portafogli che sono stati allocati in proporzione a quanto ogni portafoglio ha ricevuto nell'ultimo giro di allocazione, fino ad esaurimento lotti.

Si precisa che l'applicazione di detto algoritmo per le azioni, avendo quest'ultimo lotto minimo pari a 1, equivale ad un'allocazione proporzionale.

- in caso di assegnazioni parziali di strumenti finanziari sul mercato secondario:

- i) assegnazione delle quantità eseguite in proporzione alla quantità dell'ordine trasmesso;
- ii) in caso di esecuzioni parziali con assegnazione insufficiente a garantire il riparto previsto dai punti precedenti: la quantità eseguita viene assegnata all'ordine che per primo è stato trasmesso in termini temporali.

Ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine.

## 4 Informativa ai clienti e consenso preventivo

Al fine di assicurare ai Clienti un'adeguata informazione relativamente alla presente Strategia adottata dalla SIM, prima dell'avvio del rapporto con la SIM viene fornito un apposito documento recante la descrizione sintetica della presente procedura.

Il consenso preventivo, richiesto dalla MiFID I e II in relazione alla Strategia, contenuta nel presente documento, si intende prestato attraverso il primo ordine impartito dal cliente, successivamente alla diffusione del presente documento, che rappresenta, per i clienti in essere, una modifica della precedente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini comunicata dalla Società. In ogni caso, mediante tale modalità operativa, il cliente prende atto e fornisce il suo consenso preliminare su tutto il contenuto del presente documento.

La presente Strategia che include l'elenco degli intermediari negoziatori è a disposizione in ogni momento su richiesta del cliente e sul sito internet aziendale.

## 5 Selezione delle Entità in via di urgenza

In casi del tutto eccezionali, ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini, la Società si riserva di utilizzare Entità non identificate nella Strategia.

In tal caso la scelta dell'Entità è effettuata, di volta in volta, dall'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato è tenuto ad informare il Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile, nonché, per iscritto, le funzioni di *Compliance* e di *Risk management* mediante apposita relazione recante:

- i) i motivi della scelta operata;
- ii) gli estremi e le caratteristiche dell'operazione disposta, con evidenza delle migliori condizioni ottenute.

L'eventuale inclusione dell'Entità individuata in via d'urgenza nell'elenco di cui all'Allegato 1, così come ogni modifica al presente documento, dovrà avvenire previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

## 6 Commissioni e *spread*

La SIM applica agli ordini le commissioni esplicite concordate sia nel caso di RTO che di esecuzione per conto dei clienti.

La SIM non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o esecuzione, in violazione degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi.

## 7 Pubblicazione annuale dei dati di *best execution*

La SIM effettua una sintesi e pubblica<sup>8</sup>, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione (per la clientela al dettaglio e, distintamente, per la clientela

---

<sup>8</sup> In conformità a quanto disposto all'art. 3 del Regolamento Delegato UE 2017/576 (il quale dispone, in particolare, che l'impresa di investimento: 1. è tenuta a rendere note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti per ciascuna classe di strumenti finanziari; 2. è tenuta a rendere note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti in operazioni di finanziamento tramite titoli per ciascuna classe di strumenti finanziari; e 3. è tenuta a pubblicare, per ciascuna classe di strumenti finanziari, una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di

professionale) per volume di contrattazioni in cui ha eseguito ordini di clienti nell'anno precedente unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. Al fine di salvaguardare il rischio di divulgazione di informazioni di mercato potenzialmente sensibili sul volume di attività della SIM, il volume delle esecuzioni e il numero di ordini eseguiti possono essere espressi in percentuale del volume totale delle esecuzioni e del numero complessivo di ordini eseguiti per ciascuna classe di strumenti finanziari.

## **8 Monitoraggio e aggiornamento della Strategia**

Il Consiglio di Amministrazione della SIM controlla l'efficacia dei suoi dispositivi di esecuzione degli ordini e della sua strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. In particolare la SIM valuta regolarmente se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se esse debba modificare i dispositivi di esecuzione.

Inoltre, ogni qualvolta un cliente ne faccia richiesta anche per il tramite di strumenti formali di comunicazione (fax, lettera, posta elettronica), la SIM si impegna a fornire in forma scritta, la prova che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente strategia di trasmissione ed esecuzione.

Fermo quanto indicato al precedente punto 4, la SIM comunica ogni modifica rilevante apportata alla Strategia mediante pubblicazione, per esteso o in sintesi, la Strategia aggiornata sul proprio sito *web* ([www.nextampartners.com](http://www.nextampartners.com)).

Il Cliente può richiedere in ogni momento copia della Strategia alla SIM.

## **9 Registrazioni**

Tutte le comunicazioni (telefoniche, elettroniche, resoconti di incontri) relative alla ricezione, trasmissione e esecuzione di ordini, e/o che potrebbero risultare in ordini sono registrati conformemente a quanto previsto dalla MiFID II<sup>9</sup>. La SIM notifica sia ai nuovi clienti che ai clienti esistenti che le conversazioni o le comunicazioni telefoniche intercorrenti tra la Società e loro che danno luogo o possono dar luogo a operazioni saranno registrate. Tale notifica può essere effettuata una volta, prima della prestazione di servizi di investimento ai nuovi clienti e ai clienti esistenti. Queste registrazioni sono conservate cinque anni.

## **10 Comunicazione al personale**

La presente Strategia è portata a conoscenza del personale della SIM coinvolto nello svolgimento dei servizi di investimento.

\* \* \* \* \*

---

esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente) e secondo un formato conforme ai modelli riportati nell'allegato II del predetto Regolamento Delegato.

<sup>9</sup> Art. 16, c. 7 della Direttiva 2014/65/UE.

POLICY IN MATERIA DI BEST EXECUTION

ALLEGATO 1

AGGIORNAMENTO 27 FEBBRAIO 2020

Controparti per titoli azionari ed obbligazionari per i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione ordini per conto terzi.

Controparti	Obbligazioni	Titoli azionari	
		Azioni	ETF
Acg Advisors (UK)	√	√	√
Banca Akros	√		
Banca Aletti	√		
Banca Generali	√		
Banca IMI	√	√	√
Banca Profilo	√		
Bank of America Merrill Lynch	√		
Berenberg		√	
Bernstein		√	
Citibank Londra	√		
Crédit Agricole	√		
Crédit Suisse	√		
Deutsche Bank Frankfurt	√		
Equita SIM	√	√	
Global Securities s.a.m		√	
Goldman Sachs	√	√	
Intermonte	√	√	√
I-Bankers		solo IPO	
Istituto Centrale delle Banche Popolari	√	√	√
Mediobanca	√	√	√
JP Morgan	√	√	√
Morgan Stanley	√	√	
MPS Capital Services	√		
Oppenheimer	√		
Royal Bank of Scotland	√		
Société Générale Paris	√		
Toronto Dominion Bank	√		
UBS Londra	√	√	√
Unicredit	√		

Intesa Sanpaolo	Divisa estera (spot)
-----------------	----------------------